



COMUNE DI LUGO

AREA SVILUPPO LOCALE

SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Largo della Repubblica n. 12 - 48022 LUGO (RA)

Tel.: 0545/38111 Fax: 0545/38371

e-mail: attivitaiproduttive@comune.lugo.ra.it

Prot.n. 34740
Pratica nuova

Lugo 10/12/2007

OGGETTO: DISCIPLINA INERENTE GLI ORARI DI APERTURA, CHIUSURA E FESTIVITA' PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E BARBIERE.

ORDINANZA N. 569

IL SINDACO

- Vista la legge n. 174 del 17 agosto 2005, che fissa i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, con riferimento particolare all'espresso richiamo fatto dall'art. 1 della legge medesima all'art. 41 della Costituzione: "l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione";
- Visto altresì il Decreto Legge n. 7/2007 (cosiddetto Decreto Legge Bersani 2) convertito con modificazioni in Legge n. 40 del 2 aprile 2007, che all'art. 10 detta misure "per garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli artt. 81, 82 e 86 del trattato istitutivo della Comunità Europea";
- Atteso come il secondo comma dell'art. 10 del decreto su richiamato disponga tra l'altro che l'attività di acconciatore non può essere subordinata al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- Ritenuto opportuno, nello spirito di una piena applicazione anche a tale settore dei principi di liberalizzazione che hanno già informato altri settori dell'economia, e allo scopo di procedere ad una uniformità disciplinare fra le varie materie, prevedere l'abbattimento di vincoli anacronistici che condizionavano la esplicazione dell'attività, consentendo la facoltà di apertura indistinta per tutti i giorni feriali della settimana, con orario massimo giornaliero di 13 ore;
- Dato atto di come una disciplina di tale tipo possa permettere all'imprenditore un'apertura più libera e totalmente funzionale alle esigenze proprie e della clientela;
- Visto l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 riguardante le disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, con il quale è stato inserito l'art. 7/bis al T.U. n. 267/2000 che stabilisce: "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00, a €500,00";
- Vista la Legge 161/63 così come modificata e integrata dalle Leggi n. 1142/70, n. 735/84 e n. 1/90;
- Vista la Legge 241/90;
- Visto il D.L. n. 7 del 31.01.2007 convertito in Legge n. 40 del 02.04.2007;
- Sentiti i pareri delle Associazioni di categoria del settore;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Tutti gli esercenti le attività di **acconciatore e barbiere** nel territorio del Comune di Lugo devono osservare i seguenti orari di apertura e chiusura e le seguenti festività:

1. E' obbligatoria la chiusura totale dell'esercizio nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali con l'eccezione del 15 maggio (festa del Patrono di Lugo) in cui la chiusura, per gli esercizi della città, è facoltativa.
2. Nel caso in cui la vigilia e ant vigilia di Natale e la vigilia e ant vigilia di Capodanno ricadano di domenica è consentita l'apertura per l'intera giornata.
3. La chiusura infrasettimanale è facoltativa.
4. Nelle ultime due settimane del mese di dicembre di ogni anno, la chiusura infrasettimanale può non essere osservata anche dagli operatori che hanno scelto di fissare una giornata o mezza giornata di chiusura, senza obbligo di ulteriore comunicazione al Comune.
5. Ogni esercente può stabilire il proprio orario di attività su cinque oppure su sei giorni lavorativi, con il limite massimo di 13 ore giornaliere, purché l'apertura sia fissata non prima delle ore 8,00 e la chiusura sia fissata non oltre le ore 22,00.
6. I titolari degli esercizi di acconciatore e di barbiere, ubicati nei centri commerciali del Comune, hanno facoltà di adeguare il proprio orario di attività a quelli dei centri commerciali stessi.
7. Per l'esatta osservanza dell'orario, dopo l'ora di chiusura non dovranno entrare nell'esercizio altri clienti, ma potranno essere serviti solo quelli che già si trovano nel locale. In questo caso l'attività potrà continuare per un periodo di tempo non superiore alla mezz'ora oltre l'orario stabilito.
8. In occasione di sagre, feste, iniziative e animazioni varie di rilevante importanza locale, i titolari di esercizi di acconciatore e di barbiere, esistenti nel territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni poste nella presente ordinanza, possono protrarre l'orario serale di apertura fino all'orario massimo consentito per gli esercizi commerciali ubicati nelle singole zone del territorio comunale, così come previsto nell'ordinanza n. 161/2000 "Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio nei negozi e nei mercati - autorizzazione alla compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per turno" e successive modificazioni.
9. Ogni esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura e l'eventuale giornata o mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante l'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno del negozio.
10. Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza, compresa la mancata esposizione del cartello degli orari praticati, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €80,00 ad un massimo di €500,00 nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 689/81.
11. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
12. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed inoltra i proventi.
13. Alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.
14. Con la presente ordinanza vengono abrogate tutte le precedenti ordinanze disciplinanti la materia.
15. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Lugo, 06 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott. Andrea Gorini

IL SINDACO

F.to Raffaele Cortesi